



# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 24  
DEL 6 SETTEMBRE 2012  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 36  
DEL 5 SETTEMBRE 2012

S O 24

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPREg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 0173/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12\_SO24\_1\_DPR\_173\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 0173/Pres.**

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare per l'anno 2012 gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), ad eccezione dei soli Comuni capoluogo, nonché dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni montane;

**CONSIDERATO** che il comma 4 del citato articolo 10 demanda al regolamento la definizione delle modalità di attuazione e dei criteri per la concessione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1491 del 30 agosto 2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)";

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14, comma 1, lett. r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

#### **DECRETA**

**1.** È emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilan-

cio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12\_SO24\_1\_DPR\_173\_2\_ALL1

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

- art. 1** finalità
- art. 2** soggetti beneficiari e requisiti
- art. 3** iniziative finanziabili
- art. 4** spese ammissibili
- art. 5** cumulabilità
- art. 6** ammontare del contributo
- art. 7** presentazione della domanda
- art. 8** termini e comunicazione di avvio del procedimento
- art. 9** procedimento contributivo
- art. 10** criteri di valutazione e formazione della graduatoria
- art. 11** inizio dei lavori e conclusione dell'intervento finanziato
- art. 12** modalità di liquidazione ed erogazione del contributo
- art. 13** obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
- art. 14** modifiche all'intervento
- art. 15** rendicontazione
- art. 16** revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- art. 17** sospensione dell'erogazione del contributo
- art. 18** ispezioni e controlli
- art. 19** rinvio
- art. 20** entrata in vigore
- allegato A** modello di domanda
- allegato B** relazione descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10.

### **art. 1** finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

### **art. 2** soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 14/2012, i beneficiari del contributo sono i Comuni il cui territorio sia classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), ad eccezione dei soli Comuni capoluogo nonché dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni montane.
2. I beneficiari richiedono il contributo esclusivamente per interventi localizzati nel territorio montano della regione.

### **art. 3 iniziative finanziabili**

1. Sono finanziabili i seguenti lavori:
  - a) di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete;
  - b) di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale e relative pertinenze o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà;
  - c) di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 14/2012, possono essere finanziati anche interventi alla cui copertura finanziaria concorrono parzialmente altre fonti di finanziamento, se compatibili.
3. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo a valere su uno o più interventi.

### **art. 4 spese ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:
  - a) lavori a misura e a corpo;
  - b) rilievi, accertamenti e indagini;
  - c) allacciamenti ai pubblici servizi;
  - d) imprevisti nel limite previsto dall'articolo 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
  - e) accantonamenti di legge;
  - f) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
  - g) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
  - h) eventuali spese per pubblicità di gara;
  - i) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
  - l0) indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali;
  - j) imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono ammissibili secondo la disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).
3. L'IVA è ammissibile solo se definitivamente sostenuta dal beneficiario.

### **art. 5 cumulabilità**

1. Il contributo è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle norme medesime.

### **art. 6 ammontare del contributo**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 14/2012, il contributo è concesso nella misura massima di euro 200.000,00, e fino al 100 per cento della spesa ammissibile. Se la spesa ammissibile supera

l'importo di euro 200.000,00, la quota eccedente è a carico del Comune richiedente. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Nel caso in cui una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e con l'impegno a finanziare la parte residua con fonti di finanziamento diverse.
3. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento della spesa ammissibile, con ulteriori risorse che si rendano disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

### **art. 7** presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna, Via Sabbadini 31, Udine (c.a.p. 33100), a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e entro le ore 16.00 del **1 ottobre 2012** ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge regionale 14/2012 e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 7/2000.
2. La domanda è consegnata esclusivamente a mano, entro il termine di cui al comma 1.
3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.
4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
  - a) progetto definitivo dell'intervento approvato dal Comune corredato dai seguenti elaborati: relazione descrittiva, quadro economico, elaborati grafici (stato di fatto e stato di progetto), documentazione fotografica dello stato di fatto, computo metrico estimativo;
  - b) dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) attestante:
    - 1) che il progetto approvato è corredato di tutta la documentazione obbligatoriamente prevista dalla legge regionale 14/2002 e dai relativi regolamenti con specificazione, in caso di mancanza di alcuni dei documenti previsti, che tali documenti non sono necessari in relazione alla specifica tipologia di progetto;
    - 2) la conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici;
    - 3) il numero di attribuzione del codice unico di progetto (CUP) anche provvisorio;
  - c) copia del provvedimento del Comune di approvazione del progetto con indicazione delle modalità di copertura della quota eventualmente eccedente l'importo massimo di cui all'articolo 6, comma 1;
  - d) dichiarazione del RUP relativa alla proprietà dell'area o immobile, con riguardo agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c);
  - e) relazione del progettista descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, eventualmente corredata da idonea documentazione;
  - f) autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributo, deliberata dall'organo competente.
  - g) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede ai singoli Comuni interessati le necessarie integrazioni nel caso di eventuali carenze nella documentazione allegata alla domanda.

### **art. 8** termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge regionale 14/2012, l'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.



## art. 9 procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. La graduatoria è approvata dalla Giunta regionale che, contestualmente, provvede alla prenotazione delle risorse sul bilancio regionale. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di valutazione definiti dall'articolo 10.
4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.

## art. 10 criteri di valutazione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2 e 3.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili, suddivisi per tipologia di intervento di cui all'articolo 3, comma 1:
  - a) interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete, come di seguito declinati e con l'attribuzione di un punto per ogni criterio fino a un massimo di cinque punti:
    - 1) interventi a protezione degli utenti deboli della strada, in particolare, marciapiedi, attraversamenti pedonali e piste ciclabili;
    - 2) interventi che consentano la riduzione dei costi attuali relativi all'illuminazione pubblica;
    - 3) interventi realizzabili su aree di proprietà pubblica che non richiedano l'attivazione di procedure espropriative;
    - 4) interventi che interessano aree di pregio paesaggistico o naturalistico;
    - 5) interventi che unitamente al miglioramento della viabilità contemplino finalità di miglioramento ambientale, in particolare rifacimento fognature;
  - b) interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà, come di seguito declinati e con l'attribuzione di un punto per ogni criterio fino a un massimo di quattro punti:
    - 1) interventi effettuati su edifici scolastici o adibiti ad asili nido;
    - 2) interventi di messa a norma degli impianti esistenti;
    - 3) interventi che consentano il miglioramento del comportamento antisismico degli edifici;
    - 4) interventi effettuati su immobili adibiti a centro civico o culturale o a sede di associazioni locali;
  - c) interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi, declinati come segue e con l'attribuzione di un punto per ogni criterio fino a un massimo di quattro punti:
    - 1) interventi che permettano di ridurre l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale determinata tramite il calcolo dell'indice di prestazione energetica ante e post intervento mediante applicazione del protocollo regionale VEA per la valutazione della qualità energetica e ambientale dell'edificio, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2116. È attribuito un punto per ogni passaggio di classe energetica, a partire dal raggiungimento della classe C, agli edifici esistenti che conseguano, in seguito all'intervento oggetto di richiesta di contributo, tale passaggio. Per interventi su edifici esistenti, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Sono ricompresi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sia integrale che parziale.
3. La Giunta regionale, in aggiunta ai criteri di cui al comma 2, valuta i singoli interventi attribuendo ai medesimi fino ad ulteriori cinque punti, in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) coerenza dell'intervento con gli attuali piani o programmi già approvati dall'Amministrazione regionale;
  - b) rispondenza dei progetti a logiche di sviluppo socio-economico del territorio.

4. Le domande che prevedono interventi rientranti in una sola tipologia di lavori, come suddivisi all'articolo 3, comma 1, e al comma 2 del presente articolo sono valutate con l'attribuzione di ulteriori due punti, oltre a quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda avuto riguardo al timbro datario apposto dall'ufficio protocollo del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

#### **art. 11** inizio dei lavori e conclusione dell'intervento finanziato

1. L'inizio dei lavori avviene entro centoventi giorni dalla data di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.
2. Per conclusione dell'intervento s'intende la fine dei lavori, che avviene entro due anni dalla data del decreto di concessione del contributo.
3. La data di conclusione dell'intervento è tempestivamente comunicata dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.
4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, o rideterminato ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 14/2002, su motivata istanza del beneficiario.

#### **art. 12** modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 il contributo è liquidato e erogato in via definitiva e in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità.

#### **art. 13** obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni oggetto dell'intervento.
2. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.
3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.
4. Il beneficiario fornisce con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni richieste sull'avanzamento dell'intervento.

#### **art. 14** modifiche all'intervento

1. Le modifiche all'intervento finanziato sono preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e da una relazione illustrativa della modifica stessa.
2. Le modifiche non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

#### **art. 15** rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento, secondo le modalità dettate dall'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

2. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.

### **art. 16** revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato avvio dei lavori entro centoventi giorni dalla concessione del contributo;
  - c) mancato conseguimento della finalità dell'intervento;
  - d) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13, comma 1;
  - e) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
  - f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. A condizione che sia conseguita la finalità del contributo, la difformità dell'intervento realizzato rispetto a quello autorizzato comporta la non ammissibilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti in maniera non conforme e la conseguente riduzione del contributo.
3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.
4. L'Amministrazione regionale riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
  - a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate ed autorizzate;
  - b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.

### **art. 17** sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

### **art. 18** ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

### **art. 19** rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, alle seguenti leggi regionali e relativi regolamenti attuativi:
  - a) legge regionale 7/2000;
  - b) legge regionale 14/2002;
  - c) legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
  - d) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi o regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **art. 20** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Allegato A**  
**(riferito all'articolo 7, comma 3)**

**MODELLO DI DOMANDA**

per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

Alla  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale ambiente, energia e politiche  
per la montagna  
Servizio coordinamento politiche per la  
montagna  
Via Sabbadini n. 31  
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del  
Comune di \_\_\_\_\_ con sede legale a  
\_\_\_\_\_, piazza/via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_

Visto l'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

**CHIEDE**

la concessione del contributo previsto dall'articolo 10, commi da 1 a 5 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per l'intervento di:

\_\_\_\_\_

Il contributo richiesto è pari ad euro \_\_\_\_\_ per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione allegata alla presente domanda.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che il Comune rappresentato è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e che l'intervento ricade in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) come previsto dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 14/2012 e dal relativo regolamento.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- progetto definitivo dell'intervento approvato dal Comune, corredato dai seguenti elaborati: relazione descrittiva, quadro economico, elaborati grafici (stato di fatto e stato di progetto), documentazione fotografica dello stato di fatto, computo metrico estimativo;
- dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) attestante : 1) che il progetto approvato è corredato di tutta la documentazione obbligatoriamente prevista dalla legge regionale 14/2002 e dai relativi regolamenti con specificazione, in caso di mancanza di alcuni dei documenti previsti, che tali documenti non sono necessari in relazione alla specifica tipologia di progetto; 2) la conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici; 3) il numero di attribuzione del codice unico di progetto (CUP) anche provvisorio;
- copia del provvedimento del Comune di approvazione del progetto con indicazione delle modalità di copertura della quota eventualmente eccedente l'importo massimo di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento;
- dichiarazione del RUP relativa alla proprietà dell'area o immobile, con riguardo agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c);
- relazione del progettista descrittiva dell'intervento oggetto di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, eventualmente corredata da idonea documentazione;
- autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributo, deliberata dall'organo competente;
- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna.

**Allegato B**  
(riferito all'articolo 7, comma 4, lettera e))

**Relazione descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10**

Cognome e nome		
Nato a	Il	Prov.
Codice fiscale	Residente in	
Alla Via	n.	Cap
Con studio in (Comune)		
Via	N.	Cap.
Tel.	/	e-mail:
P.IVA :		
Iscritti all'Albo/Ordine degli		
Posizione n°	Provincia di	

In qualità di progettista dell'intervento di:

(Specificare il titolo e la descrizione dell'intervento)

**Proposto dal richiedente:**

Comune di	
Partita IVA	
Codice Fiscale	

**ATTESTA**

che il summenzionato progetto è dotato delle caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10 del regolamento.

## PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Per la tipologia di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, barrare le caselle :

CRITERI DI VALUTAZIONE		
N.	Descrizione	Punteggio complessivo
1	<p>Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete, come di seguito declinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> interventi a protezione degli utenti deboli della strada (in particolare, marciapiedi, attraversamenti pedonali, piste ciclabili);</li> <li><input type="checkbox"/> interventi che consentano la riduzione dei costi attuali relativi all'illuminazione pubblica;</li> <li><input type="checkbox"/> interventi realizzabili su aree di proprietà pubblica che non richiedano l'attivazione di procedure espropriative;</li> <li><input type="checkbox"/> interventi che interessano aree di pregio paesaggistico o naturalistico;</li> <li><input type="checkbox"/> interventi che unitamente al miglioramento della viabilità contemplino finalità di miglioramento ambientale.</li> </ul>	Max 5 punti
2	<p>Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale e relative pertinenze o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà, come di seguito declinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> interventi effettuati su edifici scolastici o adibiti ad asili nido;</li> <li><input type="checkbox"/> interventi di messa a norma degli impianti esistenti;</li> <li><input type="checkbox"/> interventi che consentano il miglioramento del comportamento antisismico degli edifici;</li> <li><input type="checkbox"/> interventi effettuati su immobili adibiti a centro civico o culturale o a sede di associazioni locali.</li> </ul>	Max 4 punti
3	<p>Interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi, declinati come segue:  interventi che permettano di ridurre l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale determinata tramite il calcolo dell'indice di prestazione energetica ante e post intervento mediante applicazione del protocollo regionale VEA per la valutazione della qualità energetica e ambientale dell'edificio, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2116.  E' attribuito un punto per ogni passaggio di classe energetica, a partire dal raggiungimento della classe C, agli edifici esistenti che conseguano, in seguito all'intervento oggetto di richiesta di contributo, tale passaggio. Per interventi su edifici esistenti, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Sono ricompresi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sia integrale che parziale.  Classe energetica conseguita in seguito all'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> raggiunta classe C;</li> <li><input type="checkbox"/> classe B;</li> <li><input type="checkbox"/> classe A;</li> <li><input type="checkbox"/> classe A+.</li> </ul>	Max 4 punti
4	<p>L'intervento in esame</p> <p>a) risulta coerente con i piani o programmi regionali:</p> <p>b) risponde alle seguenti logiche di sviluppo socio-economico del territorio:</p>	Fino a max 5 punti

5	La domanda prevede interventi rientranti in una sola tipologia di lavori, come suddivisi all'art. 3, comma 1, nonché previsti dall'art. 10, comma 2, del regolamento	Max 2 punti
---	--	-------------


#### **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI**

Descrivere compiutamente le caratteristiche dell'intervento ai fini della determinazione dei punteggi:

- a) Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete

- b) Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale e relative pertinenze o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà





- c) Interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.



**IL RICHIEDENTE**

IL TECNICO ATTESTANTE

(Timbro e firma leggibile)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PARTE I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME  
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

### FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:  
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE  
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile  
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa  
impaginato con Adobe Indesign CS5®  
stampa: Centro stampa regionale  
- Servizio provveditorato e servizi generali